Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — Roma - Venerdì, 14 dicembre 1934 - Anno XIII — Numero 293

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31 50
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sui tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 293 DEL 14 DICEMBRE 1934-XIII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 81: **Ministero delle finanze - Direzione generale del debito pubblico:** Obbligazioni 5 per cento della Ferrovia Maremmana sorteggiate nella 74ª estrazione del 20 novembre 1934-XIII.

(10440)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 82: **Ministero delle finanze - Direzione generale del debito pubblico:** Obbligazioni 3 per cento per le Ferrovie livornesi sorteggiate nella 71ª estrazione dei giorni 17, 18, 19, 20 e 21 settembre 1934. — Obbligazioni 3 per cento per la Ferrovia Lucca-Pistoia sorteggiate nella 79ª, 77ª e 75ª estrazione del 10 settembre 1934. — Obbligazioni 5 per cento per la Ferrovia centrale toscana ed Asciano-Grosseto sorteggiate nella 70ª estrazione. — Obbligazioni 3 per cento Comuni Romane sorteggiate nella 59ª estrazione del 19 settembre 1934.

(10441)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione e conferma in carica di membri del Gran Consiglio del Fascismo.

Con R. decreto 3 dicembre 1934-XIII, il dott. Alberto Pirelli ha cessato di far parte del Gran Consiglio del Fascismo a seguito della cessazione dalla carica di commissario ministeriale della Confederazione fascista degli industriali ed è stata riconosciuta la qualità di membro del Gran Consiglio stesso, in conformità all'art. 3 della legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2099, al senatore Giuseppe Volpi conte di Misurata, presidente della predetta Confederazione.

Col medesimo Regio decreto sono stati confermati membri del Gran Consiglio del Fascismo gli onorevoli dott. Mario Muzzarini, dott. Francesco Angelini e Tullio Cianetti nella loro nuova qualifica di presidenti rispettivamente della Confederazione fascista degli agricoltori, della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura e della Confederazione fascista dei lavoratori della industria.

(10443)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. 1967.

Istituzione in Tripoli di un Ente generale per l'assistenza e la beneficenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 della legge organica per la Tripolitania e Cirenaica n. 1013 del 26 giugno 1927;
Considerata l'opportunità di provvedere alla istituzione in Tripoli di un Ente generale per l'assistenza e la beneficenza;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito in Tripoli l'« Ente generale per l'assistenza e la beneficenza » in favore dei cittadini italiani metropolitani poveri residenti in Tripolitania, avente personalità giuridica e con gli scopi e le finalità indicate nello annesso statuto organico vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, e che col presente decreto si approva.

Art. 2.

Il Ministro per le colonie con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore coloniale, è autorizzato ad apportare allo statuto dell'Ente le modificazioni ed aggiunte che dovessero per l'avvenire rendersi necessarie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 21. — MANCINI.

Statuto organico
dell'Ente generale per l'assistenza e la beneficenza, in Tripoli.

Costituzione - Scopo - Mezzi.

Art. 1.

È istituito in Tripolitania, con sede a Tripoli, l'Ente generale per l'assistenza e la beneficenza.

L'Ente generale per l'assistenza e la beneficenza amministra le istituzioni già esistenti: « Casa del latte », « Nido », « Orfanotrofio maschile per metropolitani », attualmente a Sidi Mesri, nel quale sono ricoverati i bambini dimessi dall'Orfanotrofio della « Divina Provvidenza », e quelle altre

istituzioni che potranno essergli affidate con decreto del Governatore, per l'assistenza in genere e particolarmente per l'assistenza all'infanzia, all'adolescenza e alla maternità.

Art. 2.

L'Ente che ha per fine l'assistenza ai poveri metropolitani provvede:

a) ad amministrare gl'istituti ed i beni che gli sono affidati per erogarne le rendite secondo lo statuto, le tavole di fondazione e la volontà degli oblatori;

b) curare e sorvegliare l'assistenza ai poveri minorenni ed alle madri gestanti a mezzo delle istituzioni, la cui amministrazione è ad esso affidata, a norma dei rispettivi regolamenti;

c) a promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza, di tutela e di protezione delle persone affidate alle sue cure e, in caso di bisogno, ad assumerne la rappresentanza legale;

d) a proporre e promuovere il concentramento di altre eventuali istituzioni di beneficenza e la creazione di nuove forme assistenziali nei limiti delle disponibilità;

e) sussidiare in misura da stabilirsi anno per anno l'orfanotrofio della « Divina Provvidenza » e quello di « S. Francesco » e la sezione della « Casa del latte » nel quartiere israelita.

Art. 3.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dai capitali già accantonati presso la Società di beneficenza e cioè:

consolidato italiano 5 % per il valore nominale di L. 224.800;

somma destinata all'acquisto di titoli (ferrovie dello Stato) come da prenotazione presso il Banco di Sicilia L. 11.500;

somma depositata presso la Cassa di risparmio di Tripoli come da libretto n. 5318, L. 842.594;

b) dai proventi della lotteria automobilistica di Tripoli, di cui al R. decreto 24 agosto 1933, n. 1342, attribuiti al Municipio di Tripoli a scopo di beneficenza;

c) dagli altri beni che per lasciti, donazioni o in altro modo siano conferiti all'Ente in aumento patrimoniale.

Art. 4.

L'Ente provvede al conseguimento dei suoi fini:

a) con le rendite dei propri beni patrimoniali;

b) con le elargizioni di enti e di privati, col ricavato di fiere, feste e altri mezzi idonei debitamente autorizzati e con ogni altro provento, quando non sia stabilito o ritenuto opportuno portare detti introiti in aumento del patrimonio.

Dell'amministrazione e contabilità dell'Ente.

Art. 5.

L'esercizio finanziario dell'Ente si inizia col 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.

Art. 6.

L'Ente generale per l'assistenza e la beneficenza deve tenere al corrente un esatto inventario con indicazioni di carattere dettagliato atte ad illustrare esattamente i singoli beni patrimoniali ed immobili nonchè lo stato aggiornato dei diritti, crediti, pesi ed obbligazioni ed i relativi titoli.

Art. 7.

L'Amministrazione dell'Ente dovrà formare ogni anno nei termini stabiliti il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, corredato dal conto del tesoriere, dal conto patrimoniale delle attività e delle passività e da una relazione sul risultato morale della propria gestione.

Il tesoriere è tenuto a rendere annualmente il conto nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce. Tale conto, discusso e approvato dall'Amministrazione dell'Ente dovrà essere successivamente sottoposto alla ratifica del Governatore.

Art. 8.

Le somme eccedenti i bisogni ordinari debbono essere depositate ad interesse presso la Cassa postale di risparmio ovvero presso il locale istituto della Cassa di risparmio in seguito ad apposita autorizzazione da parte del Governatore.

L'Ente per il proprio servizio di tesoreria dovrà preferibilmente giovarsi di un Istituto bancario di notoria solidità. In tal caso per il pagamento delle minute spese potrà essere incaricato un impiegato dell'Ente stesso con le funzioni di economo-cassiere.

Nel caso che il servizio di tesoreria sia affidato ad altri Enti o ad altre persone dovrà chiedersi la prestazione di apposita cauzione nella misura che sarà fissata dal presidente, sentito il parere del Comitato dei patroni.

Art. 9.

Le alienazioni, locazioni ed altri simili contratti e gli appalti di cose ed opere per un valore complessivo di oltre L. 5000 debbono essere fatti sotto pena di nullità all'asta pubblica, con le forme stabilite e prescritte dall'ordinamento amministrativo-contabile vigente per le colonie.

Solo in casi eccezionali si potrà esperire la licitazione o la trattativa privata previa specifica autorizzazione del Governatore.

Art. 10.

I beni immobili dell'Ente devono venir dati in affitto: per i fondi rustici dovrà aversi riguardo, secondo la natura della coltivazione, alle consuetudini locali.

Le somme da investirsi devono essere impiegate in titoli del Debito pubblico dello Stato e in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato intestati all'Ente.

Art. 11.

Con apposito provvedimento da sottoporsi all'approvazione del Governatore verrà stabilita la pianta organica del personale stipendiato strettamente necessario e ne verranno fissati i diritti e le attribuzioni.

Organi dell'amministrazione.

Art. 12.

L'Ente generale per l'assistenza e la beneficenza è amministrato da un presidente assistito da un Comitato di sei patroni di nomina governatoriale.

Essi possono essere revocati con decreto motivato del Governatore.

Art. 13.

Il presidente è scelto fra i magistrati residenti in Colonia. Fanno parte del Comitato:

a) un funzionario dell'Amministrazione coloniale in rappresentanza del Governo;

b) un rappresentante designato dal Vicariato apostolico;

c) un rappresentante designato dal Municipio di Tripoli;

d) un rappresentante designato dalla Federazione fascista;

e) due cittadini italiani residenti in Colonia e scelti tra persone particolarmente idonee alle delicate mansioni da disimpegnarsi.

Art. 14.

Il presidente ed i patroni di cui alle lettere a), b), c), d), sono membri fissi, i patroni di cui alla lettera e) durano in carica quattro anni e sono riconfermabili.

Art. 15.

Il presidente esercita in genere tutte le attribuzioni relative alla gestione dell'Ente e delibera su tutti gli affari che interessano l'Ente stesso.

Ad esso compete in ispecie:

a) deliberare non più tardi del 30 novembre il bilancio di previsione e durante il mese di marzo di ogni anno il conto consuntivo;

b) sorvegliare la regolare tenuta degli inventari, vigilare perchè entro il termine stabilito sia presentato il conto del tesoriere e provocarne in caso di ritardo la compilazione di ufficio; curare, previa l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 8 e 24, i depositi nella Cassa postale di risparmio o presso il locale istituto della Cassa di risparmio delle somme eccedenti i bisogni ordinari dell'Amministrazione ed il ritiro delle somme stesse; promuovere l'autorizzazione per l'accettazione di eredità, lasciti o doni, formulare o proporre i regolamenti di amministrazione e di servizio; nominare, sospendere o licenziare gli impiegati ed i salariati in conformità dell'apposita pianta organica; deliberare, in genere, su tutti gli atti e provvedimenti che comunque interessino l'Ente e dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato.

Art. 16.

Il Comitato dei patroni ha attribuzioni esclusivamente consultive per tutta la materia relativa all'amministrazione ordinaria. Il parere del Comitato è obbligatorio per tutti gli atti o deliberazioni soggetti all'approvazione del Governatore.

Art. 17.

Il Comitato, almeno due volte l'anno, viene convocato dal presidente. L'ordine del giorno degli affari da trattarsi in ciascuna adunanza del Comitato sarà annunciata dal presidente ai patroni almeno 24 ore prima del giorno fissato per l'adunanza.

Art. 18.

Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento della metà più uno dei componenti; i pareri vengono emessi a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti. A parità di voti il parere si intende contrario.

Le votazioni si fanno in forma palese per alzata e seduta e per appello nominale od a scrutinio segreto per schede segrete o per palle bianche e nere. La votazione sarà sempre segreta quando rifletta obbietti concernenti persone.

Quando in due successive convocazioni, a distanza di non meno cinque giorni, il Comitato non possa pronunziarsi per mancanza di numero legale, il presidente è autorizzato a provvedere sostituendosi al Comitato, ma in tal caso a tutte le deliberazioni occorre il « visto » del Governatore.

Art. 19.

Quando, per disposizioni statutarie sia necessario sentire l'avviso del Comitato dei patroni le deliberazioni dovranno riportare la formula « Udito il Comitato dei patroni ».

Della vigilanza e tutela.

Art. 20.

L'Ente generale per l'assistenza e la beneficenza è sottoposto alla vigilanza del Governatore che ha facoltà di disporre in ogni tempo inchieste e controlli sia nei riguardi amministrativi che contabili.

Art. 21.

Sono soggetti all'approvazione del Governatore in genere i provvedimenti tutti relativi ad atti che eccedono la ordinaria amministrazione e, più particolarmente:

a) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; le deliberazioni relative alla destinazione di nuove o maggiori entrate ed allo storno di fondi da capitolo a capitolo, ove l'ammontare superi il quarto dello stanziamento originario di spesa annua;

b) le deliberazioni relative a locazioni e conduzioni di immobili per un periodo eccedente i nove anni;

c) le deliberazioni relative a trasformazioni o diminuzioni di patrimonio per un valore superiore a L. 3000;

d) le deliberazioni per stare in giudizio;

e) le deliberazioni che stabiliscano o che modifichino le piante organiche degli impiegati o salariati;

f) le deliberazioni o modifiche di regolamenti interni di amministrazione e le proposte di riforme in genere, interessanti gli istituti amministrati dall'Ente;

g) le deliberazioni concernenti la fondazione da parte dell'Ente di nuove istituzioni di assistenza e beneficenza pubblica, o la sovvenzione di analoghe istituzioni, le quali dispongano di inadeguate risorse patrimoniali.

Norme generali e transitorie.

Art. 22.

Prima di entrare in funzione il presidente e i patroni prestano giuramento in conformità del R. decreto 2 febbraio 1926, n. 207.

Art. 23.

Il presidente e i patroni non possono a titolo veruno, percepire assegni o remunerazioni di sorta sul bilancio dell'Ente o delle Istituzioni da esso amministrate.

Art. 24.

Le somme depositate presso istituti bancari o la Cassa postale in cartelle, titoli, polizze o altri documenti di credito intestati alla soppressa Società di beneficenza sono riscuotibili a richiesta del Governatore della Colonia o di persona da lui delegata e devoluta alla costituzione del patrimonio dell'Ente ai sensi del precedente art. 3.

Art. 25.

L'Ente, per ogni istituzione ad esso affidata, formulerà i rispettivi statuti o regolamenti organici, per disciplinarne il funzionamento, con particolare riguardo al fine proprio di ognuna di esse.

Art. 26.

Per la ammissione negli istituti affidati all'Ente e nella assistenza in genere si osservano le vigenti disposizioni di legge circa la preferenza da darsi ai figli dei caduti e degli invalidi di guerra, a quelli dei caduti e degli invalidi per la causa nazionale o a quelli delle famiglie numerose.

Qualora i mezzi dell'Ente lo consentano, questo potrà provvedere, salvo le preferenze suddette e la assistenza ai metropolitani poveri, anche alla assistenza della maternità e dell'infanzia nella popolazione indigena.

Roma, addì 4 ottobre 1934 - Anno XII

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1934, n. 1968.
Istituzione di una Intendenza di finanza e di uffici finanziari nel comune di Littoria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1682, relativo all'istituzione della provincia di Littoria;

Visti i decreti Ministeriali 19 novembre 1927, col quale venne approvata la tabella delle circoscrizioni degli Uffici del demanio e delle tasse e dei Circoli d'ispezione; 10 agosto 1930, col quale venne approvata la tabella delle circoscrizioni degli Uffici distrettuali delle imposte dirette, e 26 marzo 1933, che stabilisce le circoscrizioni degli Uffici tecnici del catasto e delle sezioni tecniche catastali;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita un'Intendenza di finanza con sede in Littoria e con giurisdizione su tutto il territorio della Provincia.

Art. 2.

Sono istituiti, in Littoria, e seguenti Uffici finanziari:
1° un Ufficio del registro;
2° un Circolo d'ispezione del demanio e delle tasse;
3° un Ufficio distrettuale delle imposte dirette;
4° una Sezione tecnica catastale.

Art. 3.

Il Circolo d'ispezione del demanio e delle tasse di Littoria ha la giurisdizione su tutti gli Uffici del registro della Provincia.

Il Circolo d'ispezione del demanio e delle tasse di Gaeta è soppresso.

Art. 4.

L'Ufficio del registro di Littoria ha giurisdizione sui comuni di Littoria, Cisterna di Roma, Cori, Roccamassima e Sabaudia.

Art. 5.

Il comune di Ventotene, in atto appartenente alla giurisdizione degli Uffici del registro di Napoli, è aggregato all'Ufficio del registro di Ponza.

Art. 6.

L'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Littoria ha giurisdizione sui comuni di Littoria, Sabaudia, Cisterna di Roma, Cori, Norma, Roccamassima e Sermoneta.

Art. 7.

I comuni di Ponza e Ventotene, appartenenti rispettivamente alle circoscrizioni degli Uffici distrettuali delle imposte di Napoli e d'Ischia, sono aggregati all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Formia.

Art. 8.

La Sezione tecnica catastale di Littoria ha competenza per la conservazione del nuovo catasto su tutti i Comuni della Provincia.

Art. 9.

Il presente decreto ha effetto dal 18 dicembre 1934-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 34. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 ottobre 1934, n. 1969.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma degli Agonizzanti, in Sutera.

N. 1969. R. decreto 11 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di Maria SS.ma degli Agonizzanti, con sede in Sutera (Caltanissetta).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 11 ottobre 1934, n. 1970.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS. Sacramento, in Mussomeli.

N. 1970. R. decreto 11 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Mussomeli (Caltanissetta).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934, n. 1971.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma del Carmine, in Chiusa Sclafani.

N. 1971. R. decreto 16 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita di Maria SS.ma del Carmine, in Chiusa Sclafani (provincia di Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934, n. 1972.
Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite di S. Maria della Neve e del SS. Sacramento e Rosario, in Santa.

N. 1972. R. decreto 16 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle Confraternite di S. Maria della Neve e del SS. Sacramento e Rosario, in Santa (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1934 - Anno XIII

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 7 novembre 1934.
Estensione al personale dell'Istituto centrale di statistica delle disposizioni emanate col R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, contenente provvidenze a favore dei benemeriti della Causa Fascista.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 9 luglio 1926-VI, n. 1162, che prevede il riordinamento del servizio statistico;
Vista la legge 21 dicembre 1929-VIII, n. 2238, che apporta modifiche all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;
Visto il regolamento interno dell'Istituto centrale di statistica, approvato con decreto del Capo del Governo in data 15 gennaio 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1930-VIII;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1934-XII, n. 746;
Ritenuta l'opportunità di adottare apposite norme per la pratica applicazione delle disposizioni di cui ai due precedenti decreti-legge;
Vista la deliberazione del Comitato amministrativo nella seduta del 27 giugno 1934-XII;

Decreta:

Art. 1.

I benefici, concessi dalle disposizioni vigenti agli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, sono applicati al personale a contratto dell'Istituto centrale di statistica, a decorrere dal 1° giugno 1934-XII nei modi e limiti indicati nei successivi articoli.

Art. 2.

A coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, il periodo di appartenenza ai Fasci di combattimento anteriore a tale data sarà portato in aumento all'anzianità utile ai fini della determinazione della misura degli stipendi nel grado ricoperto al 1° giugno 1934-XII, od in quello conferito all'atto della nomina che avvenga con data posteriore. Qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'indicato periodo non dia luogo, in tutto o in parte, ad un effettivo miglioramento di trattamento economico, il computo medesimo sarà effettuato, integralmente o per la rimanente parte, quando verranno a determinarsi le condizioni necessarie per la sua applicazione nello stesso grado o in quello successivamente conseguito.

Il periodo di iscrizione di cui al comma precedente, qualora risulti di durata inferiore ad un anno, sarà computato per un anno a favore di coloro che oltre ad essere inscritti senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento siano anche in possesso del brevetto della Marcia su Roma.

Art. 3.

Gli iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, già nominati o da nominare a contratto, nel grado iniziale della carriera d'ordine (13° - *C*) sono collocati nel grado 12° con decorrenza, anche agli effetti economici, non anteriore al 1° giugno 1934-XII.

Art. 4.

Entro il limite massimo della metà dei posti messi a concorso, sia interno che esterno, con apposito bando, debbono riservarsi agli ex-combattenti ed agli iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, nelle nuove assunzioni di personale, tanti posti quanti ne occorrono per la nomina degli ex-combattenti e degli iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922 che risultino idonei nei concorsi relativi.

In applicazione delle disposizioni di cui sopra, le Commissioni esaminatrici debbono, all'inizio dei propri lavori, stabilire il minimo dei requisiti necessari per far luogo al riconoscimento dell'idoneità, a meno che essi non siano già stati stabiliti nel bando di concorso.

Le precedenze predette riguardano il diritto all'assunzione, non l'ordine di graduatoria per il conferimento dei posti vacanti.

Nei concorsi stessi saranno osservate le norme di cui agli articoli 55 e 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e dell'art. 1 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, e successive estensioni, riguardanti il conferimento dei posti agli orfani di guerra ed agli orfani dei benemeriti della causa fascista, riusciti idonei, quando, non risulti possibile l'assegnazione, agli ex-combattenti ed ai benemeriti della causa fascista, del numero dei posti ad essi assegnati. Tale norma verrà inserita nel relativo bando di concorso.

Art. 5.

Il limite massimo di età di anni 30, stabilito dall'art. 42, n. 1, del regolamento interno per l'ammissione del personale, è aumentato di 4 anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Il beneficio dei 4 anni come sopra indicato, non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI; ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante in base alle vigenti disposizioni a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, dei decorati al valor militare, degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista.

Art. 6.

La Commissione consultiva del personale di cui all'articolo 49 del regolamento interno dell'Istituto centrale di statistica negli scrutini per le promozioni di grado previste dall'art. 93 del regolamento stesso, oltre ad ogni altro requisito di carriera e di servizio, per i singoli candidati valuterà quali titoli di merito e per un solo passaggio di grado, l'appartenenza ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Tali valutazioni dovranno risultare espressamente dai verbali delle deliberazioni prese.

Art. 7.

Gli impiegati d'ordine del grado 10°, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 del presente decreto e che risultino nelle condizioni volute, avranno la precedenza nelle ammissioni al grado 11° dei funzionari di concetto, previsto dall'art. 47 del regolamento interno.

Art. 8.

L'art. 44 del regolamento interno approvato con decreto del Capo del Governo in data 15 gennaio 1930-VIII è modificato come segue:

« Per l'assunzione nell'Istituto centrale di statistica si osserveranno le norme stabilite dal R. decreto-legge 5 aprile 1934-XII, n. 1176, circa la graduatoria dei titoli preferenziali per le ammissioni ai pubblici impieghi.

« A parità di merito sono titoli di preferenza:

« Il possesso del diploma di statistica; la conoscenza delle lingue straniere o della stenografia o dattilografia; nonchè il servizio già lodevolmente prestato presso l'Istituto o presso gli altri Uffici statistici ».

Art. 9.

I benefici di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 sono concessi anche al personale a contratto che abbia riportato ferite per la causa fascista, che sia in possesso del relativo brevetto e che risulti iscritto ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 oppure dalla data dell'evento — non posteriore al 31 dicembre 1925 — che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma. Per questi ultimi il periodo di tempo utile a tale fine è computato, sempre e soltanto per un anno.

Art. 10.

Per gli impiegati a contratto, inscritti ai Fasci di combattimento che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del presente decreto e che siano inoltre in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, i termini di tempo, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) dell'art. 97 del regolamento interno, sono ridotti di tanti anni quanti sono quelli di anzianità fascista al 28 ottobre 1922. Tale anzianità verrà calcolata nei modi indicati all'art. 2 del presente decreto.

A partire dalla data in cui verrà compiuto il ventesimo anno di servizio a contratto presso l'Istituto centrale di statistica, la percentuale di contributo che l'Istituto verserà a favore di tale personale, verrà aumentata, rispetto a quella stabilita per gli altri impiegati a contratto, di L. 0,50 per coloro che abbiano diritto ad uno o due anni di abbreviazione e di L. 1 per coloro che abbiano diritto ad un numero maggiore di anni di abbreviazione.

Le stesse disposizioni si applicano per i feriti per la causa fascista, di cui all'art. 9.

Per coloro che godono di assegni a carico dello Stato o di altri enti pubblici resta inalterato il periodo di cinque anni di servizio limitato alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 97 e l'aumento di L. 0,50 o di L. 1, di cui al precedente paragrafo, verrà effettuato all'inizio dell'11° anno a contratto presso l'Istituto.

Art. 11.

Le abbreviazioni di cui all'art. 10 saranno ritenute valide anche agli effetti del 2° paragrafo dell'art. 99 del regolamento interno.

Art. 12.

L'applicazione delle disposizioni del presente decreto ha effetto dal 1° giugno 1934-XII e non dà titolo, in niun caso, nè ad arretrati, nè a retroattività di effetti nelle promozioni di grado.

Art. 13.

Le disposizioni contenute nel regolamento interno dell'Istituto centrale di statistica approvato con decreto del Capo del Governo in data 15 gennaio 1930-IX, che siano in contrasto con le norme del presente decreto, restano modificate in conformità di quelle contenute in quest'ultimo decreto.

Roma, addì 7 novembre 1934 - Anno XIII

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(10423)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1934.
Estensione della concessione ferroviaria speciale IX alle compagnie teatrali.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, Servizio commerciale e del traffico, n. C. 311. 35628.20 del 14 luglio 1934-XII;

Visto il R. decreto-legge n. 2641 del 10 novembre 1923;

Viste le concessioni speciali per determinati trasporti di persone e di cose, approvate con decreto interministeriale n. 1324 del 29 dicembre 1931-X;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il capoverso dell'art. 1 — Oggetto — della concessione speciale IX, è sostituito dal seguente:

« La concessione si applica ai viaggi in 1ª, 2ª e 3ª classe che dette persone effettuano per i loro motivi professionali, nonchè al trasporto dei loro effetti, attrezzi e bestiame ».

Art. 2.

Il comma *c*) dell'art. 2 — Limiti — della concessione speciale IX è completato dalla seguente aggiunta:

« Resta in facoltà dell'Amministrazione ferroviaria di autorizzare con particolari norme viaggi isolati degli amministratori, senza l'osservanza della limitazione di cui sopra, quando tali viaggi siano resi necessari nell'interesse delle Compagnie stesse e in relazione alla loro attività artistica ».

Art. 3.

Il comma *E*) dell'art. 4 — Documenti di riduzione — è sostituito dal seguente:

« *E*) Dal capo o direttore della Compagnia per le persone di cui al comma *e*) dell'art. 2. Per i viaggi di cui al 1° capoverso di detto comma, sulla richiesta dovrà espressamente dichiararsi la data dalla quale si inizieranno le rappresenta-

zioni della Compagnia nel luogo dove l'amministratore si reca nonchè il teatro dove avverranno ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, e sarà applicabile nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 luglio 1934 - Anno XII

Il Ministro per le comunicazioni: PUPPINI.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

(10446)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1934.
Determinazione dell'aliquota di tassa di scambio per la importazione del legname comune rozzo di abete, pino e larice destinato alla fabbricazione della cellulosa.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 75 a 83 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, e l'art. 5 del R. decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891, che disciplinano la riscossione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera;

Ritenuta la opportunità, avuto riguardo ai prezzi di mercato ed alla speciale natura e destinazione del prodotto, di modificare l'aliquota della tassa di scambio per il legno comune rozzo di abete, larice e pino importato dall'estero e destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa);

Decreta:

Agli effetti dell'applicazione della tassa di scambio sul legname comune rozzo di abete, larice e pino proveniente dall'estero e destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa), l'aliquota della tassa di scambio da riscuotersi per ogni quintale dalle Dogane all'atto della importazione, per il periodo dal 15 novembre al 31 dicembre 1934, tenuto conto dei prezzi medi del detto legname e della sua destinazione, viene determinata nella misura di L. 0,15 per quintale, limitatamente ai quantitativi importati in esenzione da dazio specifico e da dazio sul valore a norma del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1082, ed entro i limiti del contingentamento annuo previsto dallo stesso decreto-legge ora citato, e semprechè siano osservate le norme e condizioni stabilite dal Ministro per le finanze ai fini del beneficio doganale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(10444)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 323 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome di « Verch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Verch Giovanni, figlio di Giovanni e di Hrelia Fosca, nato a Gimino il 22 giugno 1896 e abitante a Pola, via Cesia, 10, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Verco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Benassich Elena fu Giuseppe e di Smocovich Giovanna, nata a Pedena (Pisino) il 25 maggio 1898, ed al figlio Romano, nato a Pisino il 25 marzo 1929.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8286)

N. 340 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Vidulich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Vidulich Aurelio, figlio del fu Giovanni e della Mizzan Margherita, nato a Pola il 12 febbraio 1881 e abitante a Pola, via P. Contarini, 10, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Vitelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bukovz Luigia di Antonio e di Alt Maria, nata a Pola il 17 agosto 1885, ed ai figli, nati a Pola: Guglielma, 6 ottobre 1909; Lidia, 2 febbraio 1911; e Mario, 11 aprile 1912.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8288)

N. 341 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Vidulich » e « Gern » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Vidulich vedova Gern, figlia del fu Giovanni e della fu Zorivich Natalia, nata a Lussinpiccolo l'8 maggio 1851 e abitante a Pola, via Faveria, 43, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Vitelli » e « Germi » (Vitelli Domenica vedova Germi).

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8287)

N. 343 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Vidulich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Vidulich Francesco, figlio del fu Giovanni e di Mizzan Margherita, nato a Pola il 10 ottobre 1887 e abitante a Pola, via Cenide, 6, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Vitelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Volpat Emilia fu Giuseppe e di Privileggi Antonia, nata a Pola il 12 settembre 1888, ed ai figli, nati a Pola: Lucilla, il 22 agosto 1911; ed Arrigo, il 27 marzo 1914.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8289)

N. 397 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Emilia ved. Vidulich;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola, e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signora Emilia ved. Vidulich, del fu Giuseppe Volpat e di Antonia Privileggi, nata a Pola il 12 settembre 1888 e residente a Pola, via Epulo n. 12, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Vidulich in « Vidoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai figli del fu Francesco Vidulich, nati a Pola: Lucilla, il 22 agosto 1911 ed Arrigo, il 27 marzo 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 2 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8290)

N. 345 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Vidulich » e « Picinich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Vidulich Maria vedova Picinich Giovanni, figlia di Giovanni e di Villani Maria, nata a Lussinpiccolo il 16 aprile 1844 e abitante a Pola, via Sissano, 42, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Vitelli e « Piccini » (Vitelli Maria ved. Piccini).

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8291)

N. 337 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Vidach » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Vidach Lucia, figlia del fu Antonio e della fu Papich Caterina, nata a Pola il 13 dicembre 1890 e abitante a Pola, via Nasazio, 4, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Vida ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8292)

N. 76 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Vidach » e « Giacovaz » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Giacovaz Marina ved. Matteo Vidach, figlia del fu Giuseppe e di Antonia Braice, nata a Oscurus (Buie) il 9 agosto 1872 e abitante a Buie, sono restituiti a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giacovani » e « Vida » (Giacovani Maria ved. Vida).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Vida » anche ai figli, nati a Buie: Giovanni, il 22 maggio 1897 ed Antonio, il 26 agosto 1905, alla nuora Damiani Maria-Argelia di Antonio e fu Noemi Torcello, moglie di Vidach Giovanni, nata a Grisignana, il 7 ottobre 1097, alla nuora Franceschini Serafina fu Domenico e di Maddalena Marzari, moglie di Vidach Antonio, nata a Buie l'1 agosto 1908 ed al nipote Vidach Antonio di Antonio e di Franceschini Serafina, nato a Buie il 28 febbraio 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1931 - Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(8293)

N. 171 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Viscovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Viscovich Antonio, figlio di Giorgio e di Maria Bastiancich, nato ad Altura (Pola) il 4 aprile 1900 e abitante a Altura n. 112, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Vescovi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Pons Maria fu Antonio e fu Ielenich Eufemia, nata a Carnizza (Dignano), il 12 dicembre 1902, ed al figlio Milan, nato in Altura il 28 aprile 1920.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8294)

N. 173 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Viscovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Viscovich Antonio, figlio di Giovanni e di Raicovich Caterina, nato a Pola l'11 luglio 1903 e abitante a Pola, Valmale, 83, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Vescovi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sferco Rosa di Antonio e di Suncich Maria, nata a Lanischie il 5 novembre 1903, ed alle figlie nate a Pola: Silvana, il 17 agosto 1928 e Maria 15 agosto 1929.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8295)

N. 375 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Viscovich » e « Rusich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Viscovich Antonia ved. Russich Antonio, figlia del fu Martino e della fu Vlacich Giovanna nata a Pola il 26 ottobre 1891 e abitante a Pola, via P. Contarini, 532, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Vescovi » e « Russi » (Vescovi Antonia ved. Russi).

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8296)

N. 303 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Vlacich » e « Viscovich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Viscovich Maria ved. Vlacich, figlia di Gaspare e di Iurincich Maria, nata ad Albona il 25 aprile 1882 e abitante a Pola Monte Paradiso, 1, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Vescovi » e « Flacio » (Vescovi Maria ved. Flacio).
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di Flacio anche ai figli del fu Antonio Vlacich, nati a Pola: Eugenio il 25 ottobre 1907 e Mario Antonio il 19 agosto 1909.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8297)

N. 172 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Viscovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Viscovich Antonio, figlio del fu Giovanni e della fu Cocolat Lucia, nato a Cregli di Barbana il 14 luglio 1867 e abitante a Pola, via Pisani n. 48, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Vescovi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Poropat Antonia fu Giovanni e fu Poropat Antonia, nata a Sillino (Lanischie) il 16 agosto 1866.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8298)

N. 392 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Vidovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Vidovich Giovanni, figlio di Giovanni e di Maria Zorovich, nato a Neresine il 28 agosto 1889 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Vidoni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Garbaz Angelina fu Antonio e fu Nicolina Basilisco, nata a Neresine il 7 agosto 1899, ed ai figli nati a Neresine: Elvira il 27 gennaio 1924 e Giovanni il 14 giugno 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8299)

N. 379 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome «Viscovich-Tomasich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Viscovich-Tomasich Matteo, figlio del fu Matteo e della fu Tomasich Lucia, nato a Chersano (Fianona) il 18 febbraio 1865 e abitante a Pola, via Bradamante n. 311, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Vescovi-Tomasi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Emilia Bonicioli fu Domenico e fu Rassol Maria, nata a Selve il 12 novembre 1873, ed ai figli nati a Pola: Ernesto il 1° dicembre 1904, Regina l'11 agosto 1906 e Vincenzo il 6 giugno 1909.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8300)

N. 393 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Vidovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Vidovich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Zorovich, nato a Neresine l'8 dicembre 1864 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Vidoni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Zorovich Maria fu Giovanni e di Domenica Sucich, nata a Neresine il 21 giugno 1861, ed alla figlia Caterina, nata a Neresine il 29 novembre 1889.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8301)

N. 404 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor « Vitcovich ».

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Neresine e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Giovanni Vitcovich del fu Antonio e della fu Anelich Domenica, nato a S. Giovanni di Cherso il 9 aprile 1865, residente a Neresine, via al Monte, 205, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Vitcovich in « Vittori ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Marinzulich Antonia fu Antonio e fu Maria Zorivich, nata a Neresine il 29 settembre 1863.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle Istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 12 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8302)

N. 390 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Vitcovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Vitcovich Antonio, figlio di Giovanni e della Antonia Marinzulich nato a Neresine il 26 dicembre 1897 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Vitoni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mavrovich Paola di Giovanni e di Maria Gercovich nata a Neresine il 17 febbraio 1901, ed ai figli nati a Neresine: Antonio, il 3 febbraio 1920 ed Emilia, il 31 agosto 1921.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle Istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8303)

N. 359 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Vodinelich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Vodinelich Martino, figlio del fu Giovanni e della Bubich Eufemia, nato a Lisignano (Pola) il 4 dicembre 1896 e abitante a Lisignano n. 152, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Vodinelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Garbin Anna di Matteo e di Spighich Maria, nata a Lisignano il 10 agosto 1899, ed alle figlie nate a Lisignano: Anna, il 10 gennaio 1921 e Maria il 15 luglio 1925.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle Istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8304)

N. 360 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Vodinelich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Vodinelich Tomaso, figlio del fu Giuseppe e della fu Misdarich Antonia, nato a Lisignano (Pola) il 21 dicembre 1875 e abitante a Lisignano n. 154, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Vodinelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Trost Maria fu Giovanni e fu Dusan Lucia, nata a Pisino il 13 ottobre 1881, ed ai figli nati a Lisignano: Stanislao, il 12 dicembre 1905; Ludmilla, il 22 settembre 1904; Amalia, il 28 giugno 1907 e Maria, il 17 dicembre 1912.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle Istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8305)

N. 358 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Vodinelich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Vodinelich Giacomo, figlio del fu Giacomo e della fu Fedel Caterina, nato a Lisignano (Pola) il 1° aprile 1876 e abitante a Lisignano n. 16, è restituito, a tutti gli effetti di legge nella forma italiana di « Vodinelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vojnich Giustina fu Giorgio e fu Percovich Maddalena, nata a Lisignano il 2 febbraio 1865, ed ai figli nati a Lisignano: Giuseppe, il 9 agosto 1899; Maria, il 2 settembre 1901 e Martino il 2 settembre 1903.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8306)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato il 6 dicembre 1934-XIII, al Senato del Regno, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 1925, riguardante l'approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale per le industrie turistiche.

(10450)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio per la trasformazione fondiaria della piana di Tarquinia in provincia di Viterbo.

Con R. decreto 13 settembre 1934, registrato alla Corte dei conti l'8 novembre successivo al registro 22 Ministero agricoltura e foreste, foglio 367, il comprensorio del « Consorzio per la trasformazione fondiaria del territorio della piana di Tarquinia » (prov. di Viterbo) è stato ampliato, portandolo da ett. 7631 a ett. 26.509 circa.

Il Consorzio dovrà, entro il termine di sei mesi dalla notifica del decreto, modificare il proprio statuto, per tener conto delle variazioni apportate alla propria circoscrizione territoriale, e sottoporlo quindi alla prescritta approvazione del Ministero.

(10434)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per conversione di certificato consolidato 5 per cento.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 82.

È stata chiesta la conversione del certificato cons. 5 % n. 159147 di L. 875, intestato a Costa Rosina Michela di Giovanni, moglie di Guzzardi Nicolò di Giuseppe, domiciliata a Palermo, dotale.

Essendo stato presentato il titolo medesimo privo del mezzo foglio su cui si annotavano i pagamenti semestrali, prima dell'unione del foglio ricevute si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni od altri impedimenti, sarà proceduto alla chiesta operazione di conversione. (Art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico).

Roma, addì 7 dicembre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: Ciarrocca.

(10435)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato di rendita consolidato 3,50 per cento.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 81.

È stato chiesto il tramutamento al portatore del certificato di rendita cons. 3,50 % n. 175182 di L. 189 intestato a Nicoletti Altimari Salvatore fu Michele, minore sotto la patria potestà di Carolina Pignatara ved. Nicoletti Altimari sua madre, dom. in Napoli.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali 3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, sarà dato corso all'operazione richiesta ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico.

Roma, addì 7 dicembre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: Ciarrocca.

(10436)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta d'interessi su rendita del consolidato 5 per cento.

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 79.

È stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta, relativo alla semestralità 1° luglio 1934, appartenente al certificato nominativo n. 89224 del cons. 5 % intestato alla Società Idroelettrica Ligure con sede in Genova.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto-legge 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato si fa noto che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà senz'altro provveduto al pagamento a chi di ragione della semestralità di cui al predetto tagliando.

Roma, addì 7 dicembre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: Ciarrocca.

(10437)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di ricevuta d'interessi su rendita del consolidato 5 per cento.

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 80.

È stato denunziato lo smarrimento del tagliando, corrispondente alla semestralità di scadenza il 1° luglio 1934, appartenente al certificato di rendita cons. 5 % n. 223422 di L. 625 intestato a Turchetti Elisabetta di Pietro, moglie di Vandone di Cortemiglia Antonio, dom. a Torino.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà, senz'altro, provveduto, a suo tempo, al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 7 dicembre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10438)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I PORTAFOGLIO

N. 261.

Media dei cambi e delle rendite

del 12 dicembre 1934 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.735
Inghilterra (Sterlina)	58.12
Francia (Franco)	77.325
Svizzera (Franco)	380.25
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	2.95
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.743
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.98
Cecoslovacchia (Corona)	49.15
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.615
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.92
Olanda (Fiorino)	7.9375
Polonia (Zloty)	221.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.12
Svezia (Corona)	3 —
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	85.075
Id. 3,50 % (1902)	84.05
Id. 3 % lordo	65.825
Prestito Conversione 3,50 %	85.70
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.20
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	103.70
Id. id 5 % id. 1941	103.725
Id. id. 4 % id. 1943	99.25

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria del concorso a 8 posti di geometra aggiunto nel Real Corpo del genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo 12 dicembre 1933 che autorizza a bandire concorsi per ammissioni ad impieghi durante l'anno 1934;

Visto il R. decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che approva il regolamento per il personale del Real Corpo del genio civile;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Viste le leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777, concernente provvedimenti a favore degli invalidi ed orfani per la causa nazionale;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 227, con il quale sono stati elevati i limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, che detta provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il decreto Ministeriale 22 gennaio 1934 con il quale è stato bandito il concorso per esami per l'assunzione di 8 geometri aggiunti in prova nel grado 11° - gruppo *B* del Real Corpo del genio civile;

Vista la relazione della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 14 aprile 1934 e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria generale del concorso bandito con decreto Ministeriale 22 gennaio 1934 per l'assunzione di 8 geometri aggiunti in prova nel grado XI - gruppo *B* del Real Corpo del genio civile:

Numero di graduatoria	COGNOME E NOME dei candidati	Votazione	Annotazioni
1	Satta Ezio	17,375	
2	Ciccarelli Raniero	16,875	
3	Guiotto Mario	16,625	
4	Monti Filiberto	16,292	
5	Antonacci Domenico	16,125	
6	Branchetti Armando	16,083	
7	Smorfa Vincenzo	15,712	
8	Osvaldi Ferruccio	15,333	
9	Lucini Filippo	15,225	
10	Iannuzzi Ernesto	15,167	
11	Mattioli Luigi	15,125	In servizio per più di un anno, ammogliato.
12	Alessandroni Bruno	15,125	Celibe.
13	Mosetti Vittorio	15,083	
14	Hoffmann Walter	15,033	
15	Angiol Giuseppe	15,000	
16	Giusti Luigi	14,895	
17	Janutolo Dmone Alberto	14,833	
18	Severini Antonio	14,758	
19	Suzzi Dario	14,742	Iscritto ai Fasci di combattimento dal 21 marzo 1921, in servizio dal 1° maggio 1929.

Numero di graduatoria	COGNOME E NOME dei candidati	Votazione	Annotazioni
20	Agamennone Armando	14,725	
21	Giglio Ennio	14,417	Iscritto ai Fasci di combattimento dal 18 settembre 1922, in servizio dal 1° luglio 1925.
22	Fusco Alceo	14,300	Iscritto ai Fasci di combattimento dal 19 dicembre 1920, in servizio dal 5 dicembre 1927.
23	Arnone Umberto	14,250	Iscritto ai Fasci di combattimento dal 1° marzo 1921, in servizio dal 1° marzo 1931.
24	Ricciardi Marco	14,133	
25	Longhi Alberto	14,075	Ex combattente, iscritto ai Fasci di combattimento dal 6 settembre 1922, in servizio dal 20 luglio 1925.
26	Ghislotti Luigi	14,040	
27	Sbano Marco	14,033	
28	Bisi Aldo	14,000	
29	Tosetti Luigi	13,887	
30	Nanni Raffaele	13,875	In servizio da oltre un anno, sottotenente di complemento, nato il 10 gennaio 1902.
31	Gatti Francesco	13,875	In servizio per più di un anno, nato il 3 marzo 1912.
32	Magnanelli Armando	13,875	Nato il 27 luglio 1908.
33	Valente Umberto	13,833	
34	Pisolini Francesco	13,793	Ex combattente, in servizio dal 1° novembre 1925.
35	Ghianda Ettore	13,792	
36	Celona Aurelio	13,783	
37	Caparello Ottavio	13,667	In servizio dal 15 agosto 1925, coniugato con 3 figli, nato il 25 novembre 1898.
38	Costanzo Natale	13,667	In servizio dall'11 ottobre 1928, nato il 1° aprile 1907.
39	Signorelli Francesco	13,667	In servizio dal 21 dicembre 1931, nato il 10 aprile 1908.
40	Chieffi Adriano	13,583	
41	Angelo Nicolò	13,550	
42	Rossi Giuseppe	13,520	
43	Ferrara Antonino	13,508	
44	Romano Aldo	13,500	
45	Pegoraro Luigi	13,458	
46	Venditti Giovanni	13,437	
47	Picotti Giovanni	13,425	
48	Regi Vito	13,400	Ex combattente, in servizio dal 3 dicembre 1925.
49	Nardi Livio	13,400	In servizio dal 15 novembre 1930.
50	Di Leone Vincenzo	13,400	
51	Campagnolo Vittorio	13,375	
52	Fraticelli Giulio	13,312	
53	Torelli Renzo	13,250	In servizio dal 1° marzo 1933.
54	Pugliesi Antonino	13,250	Nato il 16 settembre 1907.
55	Tantalo Angelo	13,250	Nato il 15 aprile 1914.
56	Flandin Gaspare	13,125	In servizio dal 16 giugno 1925, coniugato con 1 figlio.
57	Carbonelli Odo	13,125	In servizio dal 19 giugno 1933, celibe, nato il 24 febbraio 1908.
58	Brunetti Vito	13,125	In servizio dal 1° febbraio 1932, celibe, nato il 25 marzo 1908.
59	Mauro Salvatore	13,000	Iscritto ai Fasci di combattimento dal 2 ottobre 1922.
60	Reali Mario	13,000	In servizio dal 2 aprile 1932.
61	Cao Mario	13,000	

Art. 2.

I seguenti candidati sono quindi dichiarati vincitori del concorso in parola:

Numero di graduatoria	COGNOME E NOME dei candidati	Votazione	Annotazioni
1	Satta Ezio	17,375	
2	Ciccarelli Raniero	16,875	
3	Guiotto Mario	16,625	
4	Monti Filiberto	16,292	
5	Suzzi Dario	14,742	Iscritto ai Fasci di combattimento dal 21 marzo 1921.
6	Longhi Alberto	14,075	Ex combattente, iscritto ai Fasci di combattimento dal 6 settembre 1922, in servizio dal 20 luglio 1925.
7	Pisolini Francesco	13,793	Ex combattente, in servizio dal 1° novembre 1925.
8	Regi Vito	13,400	Ex combattente, in servizio dal 3 dicembre 1925.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine che segue:

1. Antonacci Domenico
2. Brambetti Armando
3. Smorfa Vincenzo
4. Osvaldi Ferruccio
5. Lucini Filippo
6. Iannuzzi Ernesto
7. Mattioli Luigi
8. Alessandroni Bruno
9. Mosetti Vittorio
10. Hoffmann Walter
11. Angiol Giuseppe
12. Giusti Luigi
13. Ianutolo Dmone Alberto
14. Severini Antonio
15. Agamennone Armando
16. Giglio Ennio
17. Fusco Alceo
18. Arnone Umberto
19. Ricciardi Marco
20. Ghislotti Luigi
21. Sbano Marco
22. Bisi Aldo
23. Tosetti Luigi
24. Nanni Raffaele
25. Gatti Francesco
26. Magnanelli Armando
27. Valente Umberto
28. Ghianda Ettore
29. Celona Aurelio
30. Caparello Ottavio
31. Costanzo Natale
32. Signorelli Francesco
33. Chieffi Adriano
34. Angelo Nicolò
35. Rossi Giuseppe
36. Ferrara Antonino
37. Romano Aldo
38. Pegoraro Luigi
39. Venditti Giovanni
40. Picotti Giovanni
41. Nardi Livio
42. Di Leone Vincenzo
43. Campagnolo Vittorio
44. Fraticelli Giulio
45. Torelli Renzo
46. Pugliesi Antonino
47. Tantalo Angelo
48. Flandin Gaspare
49. Carbonelli Odo
50. Brunetti Vito
51. Mauro Salvatore
52. Reali Mario
53. Cao Mario

Roma, addì 22 settembre 1934 - Anno XII

Il Ministro: DI CROLLALANZA.

(10433)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*.

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.